La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 17.9.2015
La Nuova Procedura Civile, 3, 2015
ADMAIORA
Editrice

Comitato scientifico:
Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La Nuova Procedura Civile

Appello filtrato: la valutazione ex art. 348 bis c.p.c. deve essere completa e sommaria…

E' inammissibile un'impugnazione diretta dell'ordinanza del giudice di appello ex art. 348-bis c.p.c.: contro di essa non è consentita alcuna impugnazione. Affinchè sia coerente con le finalità della novella, la valutazione, per quanto necessariamente completa se non altro con riferimento alle questioni più liquide, dev'essere davvero sommaria e risolversi in una schematica conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operate dal primo giudice; comunque, tale ordinanza non è mai definitiva, visto che è sempre possibile impugnare ulteriormente il provvedimento di primo grado, sia pure coi termini e nelle forme previste dal nuovo art. 348- ter c.p.c..

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 21.07.2015, n. 15242

…omissis…

2. - Può ritenersi superfluo l'esame dei motivi di ricorso e delle repliche del controricorrente, come pure del ricorso incidentale da questi dispiegato e delle rispettive memorie, in quanto:
2.1. è inammissibile un'impugnazione diretta dell'ordinanza del giudice di appello ex art. 348-bis c.p.c.:
- contro di essa non è consentita alcuna impugnazione (finanche nelle ipotesi in cui sia stata pronunziata fuori dei casi previsti dalla legge per la sua emanazione), secondo quanto diffusamente argomentato da questa Corte regolatrice, con le ordinanze del 16.4.14, nn. 8940 a 8943, alla cui esaustiva motivazione può qui bastare un semplice richiamo (ma v. pure: Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. 23 giugno 2014, n. 14182; Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968; Cass., ordd. 9 aprile 2015, n. 7130 e 29 aprile 2015, n. 8608; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. 18 maggio 2015, n. 10118;Cass. 21 maggio 2015, n. 10516; e senza contrasto, se non altro in ragione dell'ipotesi di inammissibilità in concreto configurabile nella specie, in cui cioè si contesta il merito dell'ordinanza stessa o comunque non si adduce che è stata resa al di fuori del suo ambito legislativo, neppure con Cass. 7273 del 2014, come precisano anche Cass., ordd. 22 settembre 2014, n. 19944 e 12 gennaio 2015, n. 223);
- infatti, affinchè sia coerente con le finalità della novella, la valutazione, per quanto necessariamente completa se non altro con riferimento alle questioni più liquide, dev'essere davvero sommaria e risolversi in una schematica conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operate dal primo giudice; comunque, tale ordinanza non è mai definitiva, visto che è sempre possibile impugnare ulteriormente il provvedimento di primo grado, sia pure coi termini e nelle forme previste dal nuovo art. 348-ter c.p.c.;
2.2. l'impugnazione, sola ammissibile, della sentenza di primo grado è invece tardiva, perchè proposta con ricorso notificato non prima del 24.3.14, a fronte della comunicazione dell'ordinanza di appello in data 2.7.13 (come dichiara il controricorrente, a pag. 6 del controricorso): e quindi ben oltre i sessanta giorni da quest'ultima data, in violazione dell'art. 348-ter c.p.c. , comma 3, secondo quanto rimarcato da Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10723, nè rilevando che la comunicazione sia avvenuta a mezzo p.e.c, secondo quanto già stabilito da Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526, alla cui motivazione ed alle cui conclusioni, anche in punto di conformità della disciplina ai parametri costituzionali e sovranazionali in tema di giusto processo, può qui bastare fare integrale richiamo.
3. - E tanto a tacer del fatto che, sia pure invocando a vario titolo violazione di norme di diritto (col primo motivo: l'art. 2729 c.c.; col secondo e col quinto: gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. ; col terzo: gli artt. 2051, 2697, 2727 e 2729 c.c.) o di nullità processuale (col quarto e col sesto motivo, per mancanza o mera apparenza della motivazione), gli odierni ricorrenti invocano un riesame della ricostruzione del fatto come operato, sulla base della valutazione del materiale istruttorio, dai giudici del merito: ma tale esame è precluso a maggior ragione oggi dopo la novella dell'art. 360 c.p.c. , n. 5, al riguardo potendo bastare un sommario rinvio alle più ampie motivazioni di Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 (riprese, tra le altre, già

La Nuova Procedura Civile

da Cass. 9 giugno 2014, n. 12928), ovvero di Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881 (già seguita, tra le altre, da Cass. 11 dicembre 2014, n. 26097).
4. - L'inammissibilità del ricorso principale va quindi senz'altro dichiarata, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna dei soccombenti ricorrenti - fra loro in solido per il pari interesse in causa - al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
5. - Deve infine applicarsi (per carenza di discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l'incidentale condizionato; condanna xxxxxxx., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Roma Capitale, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
ADMAIORA
Editrice